

LA NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI.

A) PREMESSA.

L'art. 143 c.p.c. presuppone che l'ufficiale giudiziario compia le attività ivi previste in presenza dei seguenti presupposti:

- non devono essere noti né in Italia né all'estero la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario;
- non possono essere accertati con l'ordinaria diligenza da parte dell'ufficiale giudiziario;
- il destinatario non deve aver nominato un procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c..

In questi casi l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa non è nota, in quella del luogo di nascita del destinatario; oppure se non noti neanche questi luoghi, consegna una copia dell'atto al P.M. affinché provveda alle opportune ricerche del destinatario (art. 143 c.p.c. 2° c.).

B) RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI.

Il primo presupposto perché la notificazione possa essere eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è che sia sconosciuto il luogo di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario. Tali luoghi devono essere ignoti non solo in Italia, ma anche all'estero, poiché se uno di tali luoghi fosse conosciuto si procederebbe nei modi previsti per le notifiche all'estero.

Nell'ipotesi in cui la residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici e non possa essere individuata, la notifica va fatta senz'altro ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

C) Ignoranza incolpevole del recapito del destinatario.

Affinché si possa ricorrere alla notificazione ex art. 143 c.p.c. non è sufficiente che colui che ha richiesto la notificazione, ovvero l'ufficiale giudiziario, ignorino i luoghi di effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario, ma è necessario che sussista un'oggettiva impossibilità di individuare tali luoghi. Il che significa che non devono essere compiute tutte le indagini che in astratto si possano rivelare idonee, ma solo le ricerche in quelle direzioni in cui è possibile presumere che siano reperibili informazioni lasciate dal destinatario per consentire ai terzi di conoscere la sua attuale dimora (ad es. ufficio anagrafe, portiere dell'ultima residenza).

D) MANCANZA DI UN PROCURATORE.

Ulteriore presupposto dell'art. 143 c.p.c. è che il destinatario non abbia nominato ex art. 77 c.p.c. un procuratore con il potere di stare in giudizio. In questo caso è implicito che la notificazione deve essere fatta ai sensi dell'art. 141 c.p.c..

Testo dell'art. 143 c.p.c..

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Se non sono conosciuti la residenza, dimora e il domicilio (c.c. 43 9 del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione **mediante deposito di copia dell'atto nella casa**

comunale dell'ultima residenza (c.c. 43) o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero (att. 49).

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (2).

(2) Comma così sostituito ex 1.6-2-1981, n. 42.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 14/01/2010 n. 3, è indispensabile che, in sede di relata, vengano indicate le ricerche effettuate per rinvenire il destinatario e lo stato dei luoghi.

Al fine di rendere servizio all'Utenza si allega **fac-simile**, che per quanto infra deve essere necessariamente allegato:

“ Il sottoscritto Avvocato _____, vista la notifica al signor _____, nella qualità in atti, recante esito negativo come dall'ultima relata in data _____, visto il certificato di residenza estratto in data _____ (attestante la residenza di tale notifica come ultima conosciuta), dichiarando, sotto la propria responsabilità, di aver esperito ogni indagine necessaria e non essere a conoscenza di ulteriore luogo ove notificare (domicilio, dimora....), richiede la notifica ex art. 143 cpc come segue.

Imperia, lì

avv. _____